



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

<http://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it>

Prot. n° 6518
li 1 aprile 2008

AI DIRIGENTI

OGGETTO : Contratti – Applicazione diritti Segreteria

Le recenti pronunce di alcune Sezioni Regionali della Corte dei Conti, per quanto non sempre uniformi, inducono a valutare con attenzione la materia dei Diritti di Segreteria e della loro applicabilità sulle diverse tipologie di contratto di cui può valersi la Pubblica Amministrazione.

Mentre è concordemente accolto il principio che i Diritti di Segreteria sono dovuti sui contratti pubblici in cui il Segretario agisce in qualità di Ufficiale rogante, le valutazioni discordano quando si viene a trattare del regime tributario dei contratti stipulati in forma di scrittura privata.

Se infatti la Sezione di Controllo per la Toscana con Delibera n° 4/P/2008 del 7 febbraio 2008 si ritiene incompetente ad esprimersi in materia, rigettando quindi come oggettivamente inammissibile la richiesta di parere formulata al riguardo dal Sindaco del Comune di San Miniato, la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con Parere 9/2008 del 19 febbraio 2008, ritenendosi legittimata a pronunciarsi in merito, riconduce l'applicabilità dei Diritti di cui trattasi ai soli atti rogati ed alle autenticazioni effettuate dal Segretario dell'Ente ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21 comma 4 del D.P.R. 465/97 ed all'art. 97 comma 4 lettera c) del D.L.vo 267/2000.

L'attività del Segretario comunale, nelle fattispecie sopra elencate, è quindi ritenuta presupposto imprescindibile per l'esazione del tributo mentre la normativa in materia di Diritti di Segreteria esulerebbe dall'ambito dell'attività di stipulazione di contratti per scrittura privata non autenticata sottoscritti direttamente dal Dirigente ai sensi dell'art. 107 comma 3 lettera c) del citato D.L.vo 267/2000.

Al fine di garantire una conduzione uniforme della procedura contrattuale da parte degli Uffici comunali ritengo utile precisare alcuni principi operativi.

In primo luogo, richiamando per estensione l'art. 15 del vigente Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Provveditorato, l'ammontare di € 20.000 al netto dell'I.V.A. costituisce di norma la soglia oltre la quale il negozio giuridico viene perfezionato mediante scrittura pubblica.

Sempre che la natura del sinallagma non consigli comunque la presenza del Segretario in qualità di Ufficiale rogante, i contratti di valore pari o inferiore alla suddetta soglia possono essere stipulati in forma di scrittura privata dal Dirigente competente per materia ; in tal caso, per quelli siglati a seguito di esperimento di procedura selettiva, ivi compresi la procedura negoziata o il confronto fra Operatori economici iscritti nell'Elenco comunale, è di norma auspicabile l'autentica delle sottoscrizioni da parte del Segretario comunale e la conseguente imputazione dei Diritti di Segreteria.

Nulla osta a che la particolare fattispecie oggetto del contratto, pur di modesta entità o conferito mediante affidamento diretto, suggerisca la presenza del Segretario quale Pubblico Ufficiale autenticante le sottoscrizioni di natura privata con conseguente applicazione del tributo dovuto.

Ringraziando per la cortese attenzione invito a rendere partecipi della presente i Vs. collaboratori.

Cordiali saluti

Il Segretario comunale

